



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

DECRETO N. 364 DEL 24.05.2019

Oggetto: Ricorso Corte Suprema di Cassazione proposto da Agenzia delle Entrate c. AdSP per l'annullamento della sentenza n. 4717/9/2019 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente.

IL PRESIDENTE

Considerata la memoria del Servizio Affari Legali del 24.05.2019, vistata dal Segretario Generale, facente parte integrante del presente decreto, con la quale si propone di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto al Prof. Avv. Cuva dello Studio L&F Professionisti Associati;

Viste le linee guida n. 12 relative all'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Vista la l. n. 84/1994 e s.m.i.;

Visto il D.M. n. 342 del 28.06.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DECRETA

Art. 1. Di conferire l'incarico di rappresentanza in giudizio e difesa dell'Ente nel procedimento in oggetto all'Avv. Prof. Cuva dello Studio L&F Professionisti Associati.

Il valore stimato del servizio è di euro 7.556,60, oltre C.P.A. e I.V.A.

La suddetta spesa graverà sul capitolo U 113/170-01 – Spese legali, giudiziarie e varie.

Il Presidente
Dott. Pasqualino Monti

Servizio Affari Legali
Avv. Irene Grifò

Visto per la Disponibilità sul Capitolo
Area Finanziaria
Rag. Agnese La Placa

Il Segretario Generale
Contrammiraglio Salvatore GRAVANTE



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

MEMORIA DEL SERVIZIO

Oggetto: Ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione proposto da Agenzia delle Entrate c. AdSP per l'annullamento della sentenza n. 4717/9/2019 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente.

Si premette che nel mese di aprile dell'anno 2010 questa Autorità è stata sottoposta ad una verifica fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate per gli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007, all'esito della quale è stato contestato l'omesso assoggettamento a imposizione fiscale ai fini IRES e IVA dei canoni di concessione demaniale incassati nel triennio 2005-2007 in ragione della supposta natura di redditi fondiari degli stessi.

Questa Amministrazione, ritenuto errato l'orientamento interpretativo dell'Agenzia delle Entrate, ha illustrato con nota prot. n. 4281 del 21.05.2010 la questione controversa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che con nota del 31.05.2010 ha attestato di condividere le argomentazioni e le conclusioni dell'Autorità.

L'Agenzia delle Entrate, successivamente, ha notificato a questo Ente gli avvisi di accertamento relativi ai tre anni di imposta suddetti, i quali sono stati oggetto di contestazione in giudizio da parte della Scrivente. Per quanto attiene all'avviso relativo all'anno 2005, a seguito dell'esito favorevole dei primi due gradi di giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione n. 16389/2015 e la causa è allo stato pendente.

Per quanto riguarda l'anno 2007, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello n. 5270/2017 avverso la favorevole sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 6169/11/2116 ed è stata formulata domanda di fissazione dell'udienza di trattazione.

Si precisa che in entrambi i suddetti giudizi l'Ente è rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Cuva dello Studio L&F Professionisti Associati.

Relativamente all'anno di imposta 2006, a seguito dell'esito favorevole del primo grado di giudizio, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 4717/9/2019, ha respinto l'appello di controparte e ha confermato la favorevole sentenza di primo grado. Il Giudice di secondo grado, pertanto, ha dichiarato nullo l'avviso di accertamento n. TY304C105298/2011 relativo all'anno di imposta 2006 ai fini Ires, Irap e Iva, attestando che i canoni demaniali costituiscono lo strumento di finanziamento dell'attività di natura pubblicistica di gestione e manutenzione dei beni portuali che le Autorità di Sistema Portuale esercitano e, per tale ragione, non sono suscettibili di essere assoggettati ad IRES ed a IRAP né come redditi di impresa né come redditi fondiari. In data 23.04.2019 l'Avvocatura Generale dello Stato, per conto della Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle



Entrate, ha notificato al difensore domiciliatario dell'Ente il ricorso proposto contro questa Autorità di Sistema per l'annullamento della favorevole sentenza n. 4717/9/2019.

Si precisa che nel ricorso in oggetto l'Avvocatura dello Stato ha richiesto alla Suprema Corte la trattazione della questione unitamente alla causa pendente suddetta relativa all'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2005, avente ad oggetto la medesima questione giuridica relativa all'imponibilità dei canoni per la concessione di beni del demanio marittimo.

Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, le Amministrazioni dello Stato sono rappresentate e difese in giudizio dall'Avvocatura dello Stato e per ragioni eccezionali possono richiedere l'assistenza di avvocati del libero foro. Le linee guida n. 12 relative all'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, annoverano le situazioni di conflitto di interesse tra le suddette ipotesi.

Nel caso di specie, in considerazione del fatto che la controparte è difesa dall'Avvocatura dello Stato, questo servizio ha ritenuto sussistente l'ipotesi di conflitto di interesse.

Pertanto, è stata effettuata una preliminare ricognizione interna all'Ente a seguito della quale non sono state individuate risorse idonee allo svolgimento dell'incarico, tenuto conto della complessità della questione giuridica sottesa al giudizio in oggetto e dell'attuale carico di lavoro del Servizio scrivente, ad oggi composto da una sola risorsa.

Alla luce delle suddette ragioni si ravvede necessario individuare un professionista del libero foro a cui affidare l'incarico di difesa per il soddisfacimento della suddetta esigenza puntuale ed episodica.

Come noto, l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che le disposizioni del codice dei contratti pubblici non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti servizi legali relativi alla rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a Organi giurisdizionali o Autorità pubbliche e alla consulenza legale fornita in preparazione dei suddetti giudizi. I servizi legali non esclusi a norma dell'articolo 17 suddetto, di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, sono soggetti invece ad un particolare regime pubblicitario ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le linee guida n. 12 relative all'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, chiariscono che l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, *“qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un*



contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)".

Questo Servizio ha proceduto, al fine di operare una valutazione equa e imparziale degli operatori economici, a consultare l'elenco dei professionisti iscritti all'albo informatico dell'Ente specializzati in materia di contenzioso tributario.

All'esito della verifica comparata dei curricula degli stessi e tenuto conto della pregressa proficua collaborazione con l'Amministrazione in relazione alla medesima questione, l'Avv. Prof. Cuva dello Studio L&F Professionisti Associati è stato ritenuto il soggetto maggiormente idoneo per lo svolgimento della difesa dell'Ente nel procedimento in oggetto, in ragione dell'esperienza professionale vantata nel settore tributario e della competenza tecnico-giuridica riconosciuta anche a livello accademico.

Si precisa che il Professionista, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, ha dichiarato di possedere i requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Questa Autorità nell'ultimo triennio ha conferito con D. P. n. 23 del 28.07.2017 un incarico all'Avv. Prof. Cuva, come sopra illustrato, avente ad oggetto la difesa dell'Ente nel giudizio n. 5270/2017 innanzi alla Commissione Tributaria regionale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 6169/11/2116 relativa all'avviso accertamento IRES, IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2007.

L'oggetto della prestazione effettuata dal suddetto professionista, relativa ad una singola controversia, è stato predeterminato sia sotto il profilo della natura giuridica di attività legale sia sotto il profilo contenutistico al momento dell'affidamento del servizio.

Pertanto, nell'ipotesi in cui venisse conferito l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente al Prof. Avv. Cuva il rapporto tra l'Ente ed il Professionista non si configurerebbe come una *gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico*, tenuto conto dell'assenza di una struttura imprenditorialmente organizzata composta da uno o più professionisti deputata alla trattazione dell'intero contenzioso dell'Amministrazione e al soddisfacimento dei bisogni del committente che di volta in volta si presentano (Cfr. Parere reso dal Consiglio di Stato n. 02017 del 03.08.2018).

In altri termini, quindi, l'eventuale affidamento del servizio legale costituirebbe un contratto d'opera professionale ai sensi degli artt. 2229 e ss. del codice civile.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile anche ai contratti esclusi, l'affidamento dei relativi contratti pubblici deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale**

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Tutto ciò premesso, il Servizio scrivente ha richiesto all'Avv. Prof. Cuva dello Studio L&F Professionisti Associati un preventivo del compenso richiesto per lo svolgimento della prestazione professionale, pervenuto in data 16.05.2019.

Il compenso suddetto, pari ad euro 7.671,00 oltre IVA e oneri previdenziali, è stato valutato congruo in quanto rispettoso dei valori minimi previsti dai parametri stabiliti con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto del valore della controversia in esame.

L'Ente, inoltre, ha ritenuto opportuno richiedere una riduzione del compenso professionale preventivato relativamente alla fase di studio, in considerazione della complementarietà dell'affidamento con i precedenti incarichi conferiti al medesimo professionista attinenti alla medesima materia, la quale è stata accordata in data 22.05.2019 nella misura del 20%.

Si rammenta, inoltre, che il conferimento allo stesso professionista di un incarico complementare con altri affidamenti in corso di svolgimento risponde al principio di efficienza, efficacia ed economicità e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico.

In ultima analisi, a seguito delle verifiche effettuate, è stato accertato che l'Avv. Prof. Cuva dello Studio L&F Professionisti Associati presenta i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica in relazione all'incarico da affidare.

Alla luce di quanto sopra, si propone l'affidamento del servizio di difesa dell'Ente nel giudizio in oggetto l'Avv. Prof. Cuva dello Studio L&F Professionisti Associati per l'importo di euro 7.556,60 oltre accessori di legge (C.P.A. e I.V.A.).

Servizio Affari Legali
Avv. Irene Grifò